



Vietare il pet limita le libertà personali

Fuori dalla retorica *pet friendly*, il rapporto con l'animale entra nella sfera dei diritti

È illegittimo disporre un divieto assoluto ai bagnanti di condurre animali con sé sulla spiaggia durante la stagione balneare. Interessante sentenza quella

del TAR Calabria (sezione di Reggio Calabria) che ha analizzato il tema dell'accesso collocandolo, fuor di retorica *pet friendly*, su un piano ancora più rilevante. Con la sentenza 225 del 28 maggio scorso, il Tribunale ha annullato una ordinanza del Comune di Melito di Porto Salvo che vietava ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare.

"La scelta di vietare l'ingresso agli animali e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori - sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata" secondo i giudici.

IL RICORSO

Promosso da associazioni protezioniste, il ricorso lamentava che l'ordinanza non contenesse una adeguata motivazione alla base del divieto assoluto di conduzione di animali sulle spiagge libere: sia che si tratti di ragioni legate all'igiene che di ragioni legate alla sicurezza dei bagnanti, esse si sarebbero potute adeguatamente tutelare attraverso specifiche disposizioni sui comportamenti dei padroni degli animali. La mancata previsione di zone di spiaggia *pet friendly* sconfesserebbe un principio pur ribadito nella legislazione regionale e che si esprime nella esigenza di favorire sul territorio un corretto rapporto uo-



mo-ambiente-animale (v. la legge regionale della Calabria n. 41 del 1990). L'Amministrazione resistente si era costituita in giudizio, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

LIMITAZIONE PERSONALE

Per i giudici calabresi "l'amministrazione avrebbe dovuto valutare se sia possibile perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l'accesso in determinati orari, o indivi-

duare aree adibite anche all'accesso degli animali, con l'individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso". La motivazione del provvedimento "avrebbe dovuto contenere una specifica giustificazione delle misure adottate, che consentisse di verificare il rispetto del principio di proporzionalità, poiché l'Autorità comunale avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso alle spiagge". Ed ecco il punto: "Tale limitazione alla libertà personale costituirebbe un limite non consentito alla libera circolazione degli individui".

MOTIVARE

L'obbligo motivazionale contenuto nell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 sancisce un principio di portata generale, al quale sono poste limitatissime eccezioni espressamente rese esplicite dal legislatore ovvero individuate in sede giurisprudenziale. Al di fuori di tali eccezioni, si applica il principio generale per cui il provvedimento lesivo deve rendere note le ragioni poste a sua base, nonché l'iter logico seguito dall'Amministrazione, e ciò per evidenti ragioni di trasparenza dell'esercizio del pubblico potere.

Nel caso di specie, l'ordinanza 'balneare' impugnata è riconducibile nella categoria degli atti a contenuto generale (non avendo rilievo in questa sede se abbia o meno natura regolamentare), in quanto indirizzata ad una pluralità indeterminata di destinatari. Limitazioni all'uso del demanio marittimo devono essere motivate, evidenziando quali specifiche esigenze vadano soddisfatte, in correlazione alle limitazioni delle libertà, che ne conseguono.

INUTILI SACRIFICI

Infine, il principio di proporzionalità di matrice comunitaria, immanente nel nostro ordinamento in virtù del richiamo operato dall'art. 1 della legge n. 241/1990, impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi 'inutili' sacrifici. ■

Non considerabile la «lesione del bene salute del gatto»

Ai fini del risarcimento conta il danno morale-affettivo. Ma le spese veterinarie...

Il giudice della decima sezione del tribunale civile di Milano si è pronunciato sulla lite sostenuta da due donne che avevano citato in giudizio il vicino perché nel 2008 aveva sparato con un'arma ad aria compressa alle loro

gatte, provocando la morte di una delle due dopo alcuni mesi di agonia. La sentenza fa discutere, per come sono state considerate le spese sostenute per cure veterinarie: per il giudice rilevano, sì, ma solo ai fini del ripristino del rapporto affettivo con l'animale, quindi anche la loro entità va considerata in questa chiave interpretativa. Ergo: non tutta la somma spesa può essere meritevole di risarcimento.

LA SENTENZA

Il giudice milanese, all'esito dell'istruttoria, ha accolto la richiesta di risarcimento avanzata dalle proprietarie delle gatte, ma ha drasticamente ridotto la cifra chiesta. Nella sentenza, il giudice Spera ha invece stabilito che la cifra equa per il risarcimento del danno patrimoniale subito dalle donne è di 4mila euro, perché «qualora il proprietario si prodighi in spese veterinarie per curare il proprio animale (seppure quest'ultimo privo di valore economico), tale condotta è finalizzata indubbiamente al mantenimento e al ripristino del rapporto affettivo con l'animale». E «dun-



que, non pone in essere una condotta conforme ai delineati principi di diligenza e correttezza chi affronti spese veterinarie addirittura superiori al possibile risarcimento del danno compensativo della perdita di tale rapporto».

Per le persone «esigenze umanitarie ed affettive ed i valori costituzionali» escludono «in radice, che l'ordinamento possa consentire uno spazio di irrisarcibilità delle cure mediche prestate a seguito di lesione del bene salute». I principi enuncati, però, si legge nella sentenza, «non possono trovare applicazione per quanto attiene alle cure veterinarie, atteso che il nostro ordinamento, tutelando la salute dell'animale non come bene in sé ma come funzionale a garantire la relazione con l'uomo, certamente non consente la valutazione della lesione di questi interessi». Non è ipotizzabile la autonoma considerazione della «lesione del bene salute del gatto».

TARIFFE MEDIE

Diverso il discorso relativo al danno patrimoniale da 11.054,62 euro lamentato dalle ricorrenti, che Spera ridimensiona in altri 4mila euro. «È indubbio - afferma il giudice - che tali esborsi siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito di cui è causa» e che «siano conformi alle tariffe professionali medie previste per le prestazioni veterinarie effettivamente eseguite».

RISARCIMENTO SOLO MORALE

Alle due donne il giudice ha riconosciuto 2 mila euro a testa di danni morali per il «rapporto interattivo tra proprietario ed animale» che è stato interrotto e che era «idoneo ad appagare esigenze relazionali-affettive certamente meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico». Il risarcimento delle spese veterinarie, invece, è sta-

to quantificato in 4mila euro, equivalente al danno morale, e non in quei 10mila euro che le due donne hanno speso per curare le gatte. «Il danno morale da perdita dell'animale da affezione è ormai riconosciuto da una significativa giurisprudenza di merito», spiega il giudice Spera, «che ne ha talvolta ammesso la risarcibilità anche al di fuori dei casi di danno conseguente a reato». Viceversa, «appare condivisibile il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità che nega il risarcimento del danno da perdita dell'animale di affezione quando non concorrano anche gli estremi del reato».

LA COLPA DEL VICINO

Nella sentenza è riconosciuta la colpa del vicino, che ai carabinieri della stazione di Corbetta confessò di aver sparato alle gatte con la sua carabina ad aria compressa in risposta ai danni provocati dai felini al suo giardino. Per questo motivo ha anche tentato di controdennunciare le vicine per omessa custodia degli animali, ricevendo il rigetto da parte del magistrato, secondo il quale «pur essendo emerso dall'istruttoria che i gatti circolassero liberamente nelle varie proprietà limitrofe, e quindi anche nel giardino del convenuto, non risulta comprovata l'asserita riconducibilità dei danni lamentati alle gatte delle attrici». ■